

DELIBERA N. 17 DEL 05/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELL'USO PUBBLICO DI UN TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZ. CHALAZ. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno 2023 addì 05 del mese di aprile alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Tecnico-manutentiva

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELL'USO PUBBLICO DI UN TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZ. CHALAZ. DETERMINAZIONI IN MERITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel territorio del Comune di Valtournenche, in frazione Chaloz, è presente un tratto di strada carrabile in parte di pubblica proprietà (per una larghezza di circa 1,60 metri) ed in parte insistente su particelle private identificate catastalmente al fg. 28, mapp.li n°331, n°1222, n°329, n°325, n°327;

CONSIDERATO che:

- al termine della strada carrabile in esame sussistono particelle con rilevanti capacità edificatorie ed è sussistente, inoltre, una via pedonale;
- con nota in data 31/03/2023 n. 3806 di protocollo è stato comunicato ai proprietari delle particelle suddette l'intendimento di questa Amministrazione di riconoscere l'uso pubblico del tratto di strada in questione;

VISTA la legge 20 marzo 1865, n. 2248 e, in particolare, i seguenti articoli dell'allegato F:

- l'art. 19, che testualmente recita "*Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali*";
- l'art. 84, che al comma 1 recita testualmente: "*Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse.*";

VISTO l'art. 15 del D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n.1446, convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473 , dove è stabilito che: "*1. Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate. 2. Per le strade soggette a uso pubblico il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza o non si adempia, entro il termine prefisso, agli ordini ricevuti. La nota di spesa è resa esecutiva dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli artt. 374 e 377 della legge sulle opere pubbliche*";

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, i seguenti articoli:

- art. 2, comma 6, lett. D, secondo periodo, dove è stabilito che "*Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali*";
- l'art. 14, comma 4, dove è stabilito che "*per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune*";
- l'art. 20, dove è stabilito che "*(...) 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 680. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI*";

**CONSIDERATO** che:

- il tratto di strada di cui trattasi risulta in parte di uso pubblico da tempo e comunque già a partire da quando è stato realizzato;
- la strada in questione si collega con il sistema viario comunale ed ha una funzione di raccordo su pubbliche vie;
- risulta necessario garantire un agevole passaggio carrabile alle particelle site in fondo alla strada, per le ragioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che, come da costante giurisprudenza di legittimità sia della Suprema Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato, la servitù di uso pubblico di una strada può sorgere anche per effetto di titolo di diritto amministrativo denominato “dicatio ad patriam” (ex art. 825 c.c.) e non solo ed esclusivamente su base convenzionale per contratto tra le parti, di cui alla tipica servitù prediale ex art. 1027 e seguenti del Codice Civile, ovvero per decreto impositivo d’asservimento d’immobile per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come nel caso delle strade comunali, di cui agli articoli 1 e 44 del DPR 327/01 in materia di espropriazioni (ex multis. Cassazione Civile, Sez. II, 21.02.2017, n. 4416; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.05.2017, n. 2368);

EVIDENZIATO che, come da sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 10/10/2018, n. 5820 “*Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alla sua concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e occorre avere un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Qualora difetti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (iscrizione costituente presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, dell'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività), è l'Amministrazione che ha l'onere di accertare, con rigorosa istruttoria, la sussistenza dei sopra indicati requisiti.*”;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 06/11/2017, n. 5159, dove è stabilito che “*Ai fini della qualificazione di una strada come "vicinale e pubblica" occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo a determinate condizioni ovvero qualora rilevino il passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile dalla destinazione della strada ad uso pubblico discende poi l'applicazione della disciplina stradale*”;

RICHIAMATA inoltre la sentenza del T.A.R. Lombardia - Brescia Sez. I, 19/07/2017, n. 937, dove è stabilito che “*Sussiste una servitù di uso pubblico quando una strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi*”;

EVIDENZIATO che l’esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e, soprattutto, non vale ad escludere o mettere in discussione l’utilizzo pubblico della strada stessa;

EVIDENZIATO inoltre che:

- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie (Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; idem, 28 novembre 1988 n.6412) nonché l’essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624);



- in particolare, sotto quest'ultimo aspetto, un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728);

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha avuto cura di precisare come l'adibizione a uso pubblico di un'area possa avvenire mediante la c.d. *dicatio ad patriam*, con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lunghissimo tempo, facendo sì che il bene stesso assuma caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2001 n.6924; idem, 13 febbraio 2006 n.3075);

RITENUTO che sussista da tempo il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone, poiché la strada in questione collega nuclei abitati così soddisfacendo il requisito della sua permanente destinazione atta a rispondere a esigenze collettive d'interesse generale;

RITENUTO inoltre che sussista un titolo valido a riconoscere il diritto d'uso pubblico che si è irrimediabilmente costituito mediante protrazione continuativa, pacifica e ininterrotta dell'uso medesimo a partire da quando è stata realizzata la strada interpodereale de qua;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente;

VISTI inoltre:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, che dà il seguente risultato:

Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: -



Astenuti: _____
- _____

DELIBERA

per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa,

DI ESPRIMERE parere favorevole alla costituzione di servitù di uso pubblico della porzione di strada in frazione Chaloz, insistente su particelle di proprietà privata identificate al fg. 28, mapp.li n°331, n°1222, n°329, n°325, n°327;

DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata all'eventuale presentazione, entro i termini stabiliti, di opposizioni da parte dei proprietari delle particelle identificate catastalmente al fg. 28, mapp.li n°331, n°1222, n°329, n°325, n°327;

DI TRASMETTERE il presente atto alle Parti interessate.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ